



AREA DI SOSTA CAMPER REGOLAMENTO DI UTILIZZO

1 - L'area è adibita a sosta autocaravan;

2 - L'area è dotata di impianto per lo scarico delle acque grigie, di erogazione acqua e di energia elettrica;

3 - La sosta è consentita solo nell'area adibita, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro;

4 - L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale non risponde di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area;

5 - La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del D. Lgs. n.285/1992: "... veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..", per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;

6 - L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, presenti all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario;

7 - L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe di seguito riportate;

8 - Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico;

9 - La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dalla L.R dell'Emilia Romagna n.16 del 28.042004, l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada;

10 - E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. [30/04/92](#) n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli;

11 - All'interno dell'Area Camper è vietato:

- sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli;
- altresì sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- la circolazione di cani privi di guinzaglio;
- il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
- la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
- l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area;
- utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
- lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità;
- l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza;
- danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.
- modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.
- Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio.

Gli utenti possono:

- procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto;
- prelevare acqua dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

- Utilizzare energia elettrica dall'apposita presa presente presso il punto carico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione.
- L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.

Gli utenti devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, dell'area di carico/scarico delle acque grigie nonché del blocco servizi in ragione del loro uso;

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. n. 285/1992.

Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.

I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.

I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali;

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

Con l'avvenuto pagamento e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente disciplinare e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente atto, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.

La violazione del presente disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente atto e nelle leggi ivi richiamate, è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale;

Le tariffe di seguito riportate sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene con modalità in seguito comunicate;

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo [30/04/1992](#) n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Decreto del Presidente della Repubblica [16/12/1992](#) n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- L. R. n. 16/2004

Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente atto, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate.